

Queste due sorta d'obbligazioni hanno ciò di comune, che volontariamente eseguire si devono. Onde la differenza apparisce, che passa tra l'obbligazione, e la forza; avvegnachè la prima ci determina a operare, persuadendoci, che è giusto, e doveroso l'imposto, e prescritto; all'incontro la forza ci spinge alla cieca con una maggior violenza di quella sia in noi di resistere, a dover operare (a).

(a) Vedi Burlemaqu. princ. du droit nat. c. vi. §. xii.

L'obbligazione naturale, e civile per rapporto a quello, che n'è l'oggetto, considerate ambe due, in un punto convengono, cioè che ciascuno riceve, e possiede a giusto titolo ogni e qualunque cosa, a cui esso ha diritto in vigore dell'una, o dell'altra. Ma se taluno negligenta, o rifiuta d'esercitare con noi, ciocchè ci deve: vi ha differenza nella facoltà di poter agire a farci mantenere un tal jus, secondo che è naturale, o civile, e secondo che si vive nella indipendenza dello stato di natura, o nella società civile. Nell'indipendenza naturale qualor si tratta di cose, che la legge di natura c'impone di fare in favore altrui di nostro puro movimento, senza che vi ci siamo obbligati con qualche volontario atto; come sono li doveri dell'umanità, e della carità; niuno da noi potrebbe esigerle, se non con la dolcezza, val a dire con l'esortazioni, con le preghiere, con le sollecitazioni: ogni violenza è rispetto alle stesse intieramente illecita, fuor del caso almeno d'una estrema necessità, che questa fa poi eccezione a una tal regola. La ragione è per mio avviso, che la società umana potendosi mantenere in istato tranquillo senza la pratica di questi doveri; la natura ha voluto, che servissero d'ampia materia a intrattenere tra gli uomini una mutua benevolenza. Rispetto le obbligazioni naturali, alle quali le leggi civili la loro autorità non hanno prestata, l'osservanza è lasciata alla coscienza, e all'onor di ciascuno, di modo che li Cittadini non ponno ricorrere alla forza per farsi rendere quello, che in tal maniera loro è dovuto. Per determinare poi, a quali di queste obbligazioni convenga dar forza di leggi nell'umano Tribunale, li Legislatori considerano con attenzione l'influenza, ch'esse hanno su la tranquillità interior dello Stato (b). Onde come sarebbe una continua inesausta forgente di litigj, se per la menoma bagatella si potesse andar a rompere la testa ai Giudici; sarebbe del pari un aprir la porta ai disordini, se imitar si volesse quegli antichi popoli, presso i quali non s'aveva azione in giudizio, se non per causa d'omicidio, o d'oltraggio; poichè, dicevano essi, queste sono ingiurie, contro le quali precauzionarli non si potrebbe; all'incontro ciascuno può evitar d'essere ingannato in un contratto, stando in guardia, e badando con chi ha a fare (c); poichè ciocchè si ha ragione di pretendere con la forza, non è così atto, e disposto a guadagnare li cuori, come quello, che impunemente si può denegare.

(b) Vedi Strabone Geograph. lib. v.

Ma qualor si tratta di cose, che la stessa legge di natura incombe di dover operare, come indispensabili al sostentamento della società,